

COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L'Aquila



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI E
PER L'USO DEI BENI COMUNI**

Approvato con delibera C.C. n. 2 del 12 maggio 2015



SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Art. 1	Normativa di riferimento 4
Art. 2	Obiettivi del regolamento..... 4
Art. 3	Titolari di diritto di uso civico 4
Art. 4	Tipologia degli usi civici e dei beni comuni e individuazione dei diritti di uso civico ... 4
Art. 5	Nuove forme di gestione degli usi civici 5
Art. 6	Assegnazione a categoria. definizioni 5
Art. 7	Domanda 5
Art. 8	Esame della domande..... 5
Art. 9	Corrispettivo..... 5
TITOLO II - LEGITTIMAZIONE	
Art. 10	Definizione 6
Art. 11	Domanda 6
Art. 12	Corrispettivo..... 6
TITOLO III - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO/ALIENAZIONE	
Art. 13	Definizione 6
Art. 14	Domanda 7
Art. 15	Corrispettivo..... 7
TITOLO IV - REINTEGRA	
Art. 16	Definizione 7
Art. 17	Domanda 7
Art. 18	Corrispettivo..... 7
TITOLO V - USO CIVICO DEL LEGNATICO	
Art. 19	Forme di soddisfacimento del diritto 8
Art. 20	Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna secca o morta 8
Art. 21	Deroga nella raccolta della legna 9
Art. 22	Sorveglianza 9
TITOLO VI - USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE	
Art. 23	Principi regolatori del territorio soggetto a pascolo e Definizioni 9
Art. 24	Zonizzazione comprensori di pascolo 10
Art. 25	Concessione di fida di pascolo e canoni di fida 10
Art. 26	Domanda 10
Art. 27	Obblighi 10
Art. 28	Divieti..... 11
Art. 29	Sanzioni 12
Art. 30	Controlli 13
TITOLO VII - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI	
Art. 31	Coltivazione delle terre 13
Art. 32	Coltivazione delle terre 13
Art. 33	Canone annuale 13
TITOLO VIII - RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE	
Art. 34	Finalità 14
Art. 35	Divieti di raccolta 14
Art. 36	Prodotti secondari 14
Art. 37	Soggetti ammessi a raccolta 14

Art. 38	Raccolta dei prodotti secondari del bosco subordinata a comunicazione	15
Art. 39	Limiti di raccolta	15
Art. 40	Condizioni di raccolta	15
Art. 41	Sanzioni	16
TITOLO IX - CONCESSIONI DI SASSI E GHIAIA		
Art. 42	Disposizioni generali.....	16
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art. 43	Inusucapibilità	16
Art. 44	Sanzioni	16
Art. 45	Sequestro	16
Art. 46	Divulgazione	17
Art. 47	Norma finale	17

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche e dei beni del Comune di Scontrone così come riportate nella Verifica Demaniale approvata dalla Regione Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DH16/434/usi civici del 12-06-2002, il tutto secondo quanto previsto dalla Legge n. 1766/1927 approvata con R.D. n.332 /1928 e dalle L.L. R.R. n. 25/88 e 68/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

Art. 2 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento intende disciplinare l'esercizio degli usi civici e dei beni comuni e si pone come utile strumento per la definizione di tutti i procedimenti inerenti la pubblicazione della Verifica Demaniale

Art. 3 TITOLARI DI DIRITTO DI USO CIVICO

1. L'uso Civico è un diritto spettante ad una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque e da altre risorse naturali.
2. Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente dalla Legge dello Stato n. 1766 del 16 -06-1927 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 332 del 26-02-1928; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.
3. Gli aventi diritto di uso civico sono:
 - i cittadini residenti stabilmente nel Comune di Scontrone;
 - coloro che ottengano la residenza nel Comune di Scontrone acquisiranno il diritto di Uso civico dopo due anni di comprovata e continuativa residenza nello stesso, ad eccezione dell'uso civico di legnatico che si intende acquisito come diritto con il rilascio della residenza;
 - i nativi di Scontrone, che facciano ritorno nel Comune, invece, acquisiranno immediatamente il diritto di Uso civico;

Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI USI CIVICI E DEI BENI COMUNI E INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO

Gli usi civici che possono esercitarsi nel territorio del Comune di Scontrone sono il legnatico e il pascolo permanente.

È ammessa inoltre la concessione di porzioni boschive comunali, di terreni comunali coltivabili, di sassi ghiaia e sabbia e la raccolta della flora spontanea e dei prodotti secondari del bosco, piante officinali ed aromatiche.

L'assegnazione a categoria, di competenza regionale, avviene sulla redazione di un piano di massima, redatto ad opera di un tecnico regionale. A seguito delle operazioni di accertamento le

terre di uso civico, vengono assegnate ad una delle due seguenti categorie previste dall'art. 11 della L. 1766/27:

- a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o pascolo permanente;
- b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

I primi sono destinati a restare di proprietà collettiva e sottoposti alla normativa di tutela ambiente e paesaggio, mentre i secondi a vocazione agraria sono destinati alla privatizzazione.

Art. 5 NUOVE FORME DI GESTIONE DEGLI USI CIVICI

L'Amministrazione Comunale intende favorire l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia (Direttiva 2001/77/CE e D.Lgs. 29/12/2003 n.387. Rientrano tra queste forme di utilizzazione quelle orientate allo sviluppo ecosostenibile dei boschi demaniali, con la gestione dei crediti di carbonio ottenibili dal bosco medesimo, il tutto in linea e nel rispetto degli obiettivi strategici della politica forestale nazionale (D.lgs.18/5/2001n.227) e regionale (L.R. 3/2014).

Art. 6 ASSEGNAZIONE A CATEGORIA . DEFINIZIONI

1. La Perizia Demaniale del Comune di Scontrone, contempla le seguenti categorie di terreni:

- a) Terreni in LIBERO POSSESSO ;
- b) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la concessione del beneficio della LEGITTIMAZIONE;
- c) Terreni di demanio civico abusivamente occupati per i quali si propone la REINTEGRA a favore del Comune;
- d) Terreni di demanio civico abusivamente occupati, potenzialmente legittimabili sui quali si è edificato inibendone la legittimità (Libera Edificazione), da regolarizzare a domanda degli occupatori con il MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO/ALIENAZIONE a loro favore ovvero da reintegrare in favore del Comune;
- e) Terreni di demanio civico liberi o abusivamente occupati per i quali, per avvenuta irreversibile modificazione di aree o porzioni attraverso la edificazione, la urbanizzazione ecc., è prevista la SCLASSIFICAZIONE in patrimonio disponibile del Comune.

Art. 7 DOMANDA

Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettatigli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 8 ESAME DELLA DOMANDE

Le richieste degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competente Ufficio Tecnico Comunale, che istituiranno appositi registri per l'annotazione di tutte le istanze di legittimazioni, concessioni e mutamenti di destinazione d'uso, sclassificazione e verbali di bonario rilascio per i terreni a reintegra, collegato con il repertorio delle aree demaniali civiche riportate nella Verifica Demaniale.

Art. 9 CORRISPETTIVO

La Giunta Comunale annualmente provvederà alla determinazione del corrispettivo, facendo esplicito riferimento:

- a) per i terreni agricoli coltivati proposti per la legittimazione, al Valore Agricolo Medio VAM fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge 865/71, per la Regione Agraria in cui è inserito il Comune dove sono ubicati i suoli;
- b) per le aree fabbricabili per i quali si richiede il cambio di destinazione d'uso o la sclassificazione, i valori unitari (mq) stabiliti si fini IMU per le aree con possibilità di trasformazione edilizia ed urbanistica previste nel PRG adottato con delibera di C.C. n. 16 del 31.07.2014. In mancanza di tale determinazione si intende confermato quanto determinato nell'anno precedente.

TITOLO II – LEGITTIMAZIONE

Art. 10 DEFINIZIONE

La Legittimazione è il procedimento amministrativo con il quale in base all'art. 9 della L.1766/27 vengono regolarizzate delle occupazioni arbitrarie di terre di uso civico in presenza del verificarsi delle condizioni previste dalla legge:

- che il terreno sia stato sempre posseduto dall'occupatore e dai suoi aventi causa;
- che l'occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie al fondo,
- che il possesso sia almeno decennale,
- che i terreni interessati non interrompano il demanio civico.

La legittimazione è una concessione che trasforma la natura giuridica del demanio in allodio.

Art. 11 DOMANDA

L'istanza di Legittimazione dovrà essere presentata alla Regione Abruzzo, e per conoscenza al Comune di Scontrone utilizzando gli schemi di domanda predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scontrone, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito del Comune di Scontrone www.comune.scontrone.aq.it.

Art. 12 CORRISPETTIVO

1. Il calcolo del canone annuo e del costo dell'affranco è stabilito dalle LL. RR. 25/88 e 68/99 e succ. mod. ed int. e viene applicato il Valore agricolo medio per i diversi tipi di colture per la regione agraria n. 14 "Alto Sangro" pubblicato annualmente sul B.U.R.A.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 4° della L.R. 68/99 i naturali residenti, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale e solo per finalità connesse alla coltivazione e all'incremento della proprietà coltivatrice i valori determinati quali canoni pregressi e canone di affrancazione potranno essere ridotti del 50%.

TITOLO III – MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO/ALIENAZIONE

Art. 13 DEFINIZIONE

Mutamento di destinazione d'uso/Alienazione si intende il procedimento amministrativo riguardante l'attribuzione alle terre di uso civico di una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale, sui quali si è edificato inibendone la legittimità. Il mutamento di destinazione è regolato dall'art. 6 della L. R. 25/88 e dalla L.R. 68/99 e succ. mod. ed integr.

Sclassificazione: *si intende il* procedimento amministrativo che, su istanza dei Comuni o Amministrazioni separate interessate, consente, di "sdemanializzare" quei terreni di uso civico che hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolivi per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazioni improprie ormai consolidate, con il conseguente passaggio di tali beni al regime giuridico patrimoniale. Detto istituto si applica pertanto a tutti quei terreni o zone in cui di fatto è impossibile ripristinare l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, quali ad esempio le aree ormai urbanizzate, le zone artigianali-industriali, strade ecc.

Art. 14 DOMANDA

L'istanza di Mutamento di destinazione d'uso/Alienazione e di Alienazione di terreno Sclassificato dovrà essere presentata dagli abusivi occupatori al Comune di Scontrone utilizzando gli schemi di domanda predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scontrone, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito del www.comune.scontrone.aq.it

Art. 15 CORRISPETTIVO

Il prezzo da corrispondere per le alienazioni, concessioni e gli indennizzi per i mutamenti di destinazione d'uso saranno definiti con apposita delibera di Giunta comunale sulla base dei valori ai fini I.M.U. per le aree con possibilità di trasformazione edilizia ed urbanistica previste dal P.R.G. adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 31.07.2014.

TITOLO - IV REINTEGRA

Art. 16 DEFINIZIONE

Per reintegra si intende il procedimento con il quale, in sede amministrativa o giudiziaria, ai sensi dell'art. 9 della L. 1766/27, le terre di uso civico oggetto di occupazione abusive o senza valido titolo, vengono restituite alla collettività titolare e rientrano nel demanio civico.

Art. 17 DOMANDA

L'istanza di bonario rilascio dovrà essere presentata dagli abusivi occupatori al Comune di Scontrone utilizzando gli schemi di domanda predisposti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scontrone, reperibili presso gli stessi uffici o sul sito del Comune www.comune.scontrone.aq.it

Art. 18 CORRISPETTIVO

Tutti i terreni ricompresi nella verifica Demaniale a Reintegra verranno trasferiti al Demanio Civico del Comune di Scontrone. Le spese di trascrizione e voltura catastale saranno a totale carico del Comune di Scontrone.

TITOLO V – USO CIVICO DEL LEGNATICO

Art. 19 FORME DI SODDISFACIMENTO DEL DIRITTO

1. Tutti gli aventi diritto sono assegnatari di legna per il riscaldamento delle proprie unità immobiliari.
2. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente, e comunque non eccedente, a q.li 50.
3. Le norme di dettaglio per la gestione dei beni soggetti ad uso civico, le procedure in ordine all'assegnazione della legna, le modalità di allestimento dei lotti e di consegna della legna da prelevare in bosco, il prezzo di cessione della legna, le sanzioni da applicare in caso di infrazioni saranno stabilite con apposito Piano Economico di gestione del patrimonio silvo pastorale.
4. Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.
5. Il prezzo di cessione della legna da prelevare tagliata in bosco deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il taglio, la consegna e la gestione del servizio.
6. E' severamente proibito da parte dei singoli aventi diritto utilizzare la legna loro assegnata per finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente regolamento, ivi compresa la vendita.

Art. 20 RACCOLTA DI RAMAGLIA , CIMAGLIA E LEGNA SECCA O MORTA

1. Gli aventi diritto di uso civico potranno usufruire gratuitamente della ramaglia, della cimaglia e della legna morta. Tale materiale può essere anche cippato in loco nel rispetto delle norme vigenti.
2. La legna totalmente secca di piante in piedi o divelte o sradicate può essere raccolta senza autorizzazione fino ad un diametro di cm 16. Per piante della stessa natura ma con diametro superiore a cm 16 è necessario richiedere l'autorizzazione al Comune.
3. Il trasporto della legna secca dovrà farsi esclusivamente durante le ore del giorno. I contravventori verranno sanzionati ai sensi delle leggi vigenti e con il sequestro del materiale.

Art. 21 DEROGA NELLA RACCOLTA DELLA LEGNA

In deroga al precedente art. 9 l'Amministrazione comunale può autorizzare i cittadini inclusi nell'art. 3 che non abbiano un reddito sufficiente al sostentamento delle proprie famiglie e prive di qualsiasi lavoro o attività individuale, a raccogliere legna in misura maggiore e a venderla ai cittadini residenti nel Comune, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 46 del R.D. n. 332 del 26.02.1928.

Nel concedere le autorizzazioni previste dal presente articolo l'amministrazione comunale stabilisce anche la quantità massima e le modalità di prelievo.

Art. 22 SORVEGLIANZA

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti, deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dalle autorità competenti.
2. La sorveglianza e il controllo spettano agli Agenti di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico che in qualunque momento possono effettuare sopralluoghi di verifica.
3. Per il prelievo della legna assegnata nell'esercizio del diritto di legnatico, è consentito il transito con automezzi sulle vie di accesso al bosco.

TITOLO VI – USO CIVICO DEL PASCOLO PERMANENTE

Art. 23 PRINCIPI REGOLATORI DEL TERRITORIO SOGGETTO A PASCOLO E DEFINIZIONI

1. L'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Scontrone, gravati del diritto di uso di pascolo a favore della generalità della popolazione deve avvenire nel rispetto:
 - della tutela ambientale e del paesaggio;
 - della tutela e del recupero della biodiversità agraria (ANIMALE E VEGETALE);
 - del recupero delle lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionale;
2. La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio comunale risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco.
3. Il **pascolo**, impiegato quale sinonimo di risorsa pascolativa, è quella porzione di territorio con formazioni vegetali a copertura erbacea, o variamente stratificata con cespugli e alberi, in grado di fornire, permanente o temporaneamente, una fonte alimentare prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali e contemporaneamente anche rifugio e protezione.
4. **UBA**, acronimo di “Unità di Bestiame Adulto”, unità di misura standard in uso nella U.E. per definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età per il cui calcolo si fa riferimento a coefficienti di conversione per varie categorie funzionali (Bovini, Equini, Ovicapriini).
5. **Comprensori di pascolo**, unità di pascolamento per i quali vengono indicate le superfici e il

carico sostenibile.

Art. 24 TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI

Hanno diritto all'uso civico di pascolo di cui all'art. 4 tutti i possessori di animali bovini, ovini ed equini residenti nel Comune.

Art. 25 ZONIZZAZIONE COMPENSORI DI PASCOLO

1. La superficie pascolativa può essere oggetto di concessione di fida pascolo pluriennale (prevedibile per un massimo di cinque anni) e/o annuale.
2. Gli uffici comunali eventualmente coadiuvati da personale specializzato, predispongono uno schema generale relativo alle terre e ai compensori di pascolo dal quale sia desumibile:
 - la ricognizione delle particelle con indicazione della effettiva destinazione delle superfici, distinguono almeno tra le forme d'uso a bosco, pascolativo e seminativo;
 - l'eventuale relativo carico sostenibile unitario espresso in UBA (Unità di Bestiame Adulto) per ettaro.
3. La documentazione sopra elencata viene aggiornata dal concedente prima di eventuali rilasci e/o rinnovi delle concessioni.

Art. 26 CONCESSIONE DI FIDA DI PASCOLO E CANONI DI FIDA

E' ammesso l'uso dei pascoli in rapporto precario di fida. L'affidamento ordinario e l'assegnazione delle aree sono disposte per un massimo di cinque anni con atto di giunta comunale, in relazione alle richieste di pascolo presentate. Le domande dovranno essere inoltrate secondo i termini stabiliti all'art. 27.

La Giunta comunale determinerà preventivamente all'assegnazione le tariffe di concessione in fida pascolo annuale dei terreni concedibili nella misura espressa in €/UBA (Unità di Bestiame Adulto) da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida annuale.

La tassa annua di fida pascolo dovrà essere riversata alla tesoreria comunale a mezzo di regolari ordini di incasso. il Comune procede alla formazione di ruolo "fida pascolo" indicante il nome, il cognome del proprietario, gli animali tenuti al pascolo, divisi per ciascuna specie il diritto unitario dovuto per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.

Il pagamento della fida va effettuato entro il termine del 31 luglio di ogni anno. L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno precedente, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.

Art. 27 DOMANDA

La concessione del pascolo sui pascoli comunali è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda scritta entro il 31 maggio di ogni anno. La domanda deve essere presentata secondo il modulo predisposto dall'amministrazione comunale e disponibile presso l'ufficio tecnico del comune. Nella domanda dovrà essere precisato il numero e la specie di bestiame per il quale viene chiesto il permesso di pascolo.

Art. 28 OBBLIGHI

1. Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle

giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.

2. Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nella utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.

3. Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.

4. L'esercizio del pascolo sui demani Comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

a) Titolarità di apposita concessione da parte del Comune.

b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario.

c) Eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.

d) Manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.

e) Usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i pastori e/o proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.

f) Non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione comunale.

Art. 29 DIVIETI

1. Il pascolo è vietato:

a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte.

b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.

c) Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.

d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quanto il soprassuolo boschivo non sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni.

e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune.

f) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino alla giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di mt. 1,50, qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di mt. 3 nel caso di pascolo con animali bovini ed equini.

2. E' inoltre vietato:

g) Cedere a terzi la concessione di fida, salvo espressa richiesta in corso di vigenza della concessione che nel rapporto subentri un familiare entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo senza che vengano modificati i termini della concessione

originaria.

- h)** Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina se non nei pascoli nudi o cespugliati.
- i)** Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.
- l)** Utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti.
- m)** Pascolare nelle zone affittate ad altri fidatari o vincolate.
- n)** Immettere nelle aree concesse un numero di capi superiore a quello autorizzato.
- o)** Al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni pascolivi fieno, stame e legna.
- q)** Di fare uso di fuoco nelle aree in concessione.
- r)** La costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali.
- s)** La sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi.

Art. 30 SANZIONI

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabilita dalla L. 689/81 e del vigente specifico regolamento comunale con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 (salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale) ed in particolare per:

- a) Mancata osservanza di inizio e fine monticazione;
- b) Abusiva immissione del bestiame;
- c) Bestiame sorpreso a pascolare sprovvisto di marchio;
- d) Mancata comunicazione nei termini previsti, della data di monticazione del bestiame;
- e) Mancato rispetto delle scadenze previste per il pagamento delle rate.

2. Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 del c.p. o di altri reati.

3. La violazione – anche cumulativa- reiterata per almeno due volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni , a decorre dall'accertamento dell'ultima violazione.

4. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con delibera della Giunta Comunale ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi a

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media Nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 31 CONTROLLI

La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitata dal Corpo della Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato, nonché dalle altre forze di Polizia.

TITOLO VII – CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI

Art. 32 COLTIVAZIONE DELLE TERRE

1. L'amministrazione comunale, al fine di garantire l'utilizzo del terreno e la funzione sociale dell'uso civico, provvederà a mezzo di pubblici avvisi ad individuare i soggetti cui concedere la coltivazione delle terre. Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, sarà effettuata a titolo di affitto ed avrà la durata di anni 5 al termine della quale tornerà in dotazione dell'ente.
2. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dalla Giunta Comunale, come indicato nel successivo art. 44 del presente regolamento.
3. Nel caso di esito negativo degli avvisi pubblici o di residue disponibilità di terreni, sarà possibile la concessione in affitto a seguito di specifiche richieste.

Art. 33 COLTIVAZIONE DELLE TERRE

E' vietata la coltivazione delle terre quando:

- anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione;
- trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- sulle stesse siano state programmate dall'Amministrazione opere di pubblico interesse.

Art. 34 CANONE ANNUALE

1. Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione di terreno a coltura agraria è fissato ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
2. A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.

3. Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono il diritto alla concessione in affitto del terreno loro assegnato.

TITOLO VIII – RACCOLTA DELLA FLORA SPONTANEA E DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO, PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE

Art. 35 FINALITÀ

Il Comune disciplina con il presente Regolamento la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali ed aromatiche del suo territorio, allo scopo di salvaguardare l'ambiente naturale e per tutelare l'interesse della popolazione locale.

Art. 36 DIVIETI DI RACCOLTA

1. Nel demanio comunale è vietata la raccolta di esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelli attinenti alle superfici agricole messe a coltura. È vietata altresì la raccolta dello strame nelle zone boscate.
2. Su motivata richiesta, e su parere dell'Autorità Forestale, possono essere concessi dei permessi di raccolta per scopi scientifici, didattici e conoscitivi, esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.

Art. 37 PRODOTTI SECONDARI

Sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) funghi epigei e ipogei, siano o no essi commestibili;
- b) fragole;
- c) lamponi;
- d) more di rovo;
- e) bacche di ginepro;
- f) asparagi selvatici;
- g) cicoria e tarassaco;
- h) spinaci selvatici (anche detti "orapi");
- i) lumache.

Art. 38 SOGGETTI AMMESSI A RACCOLTA

L'estrazione e la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali e aromatiche nei terreni demaniali del Comune di Scontrone può essere effettuata in modo libero nell'osservanza delle leggi in vigore in materia; esse devono avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

Art. 39 RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO SUBORDINATA A COMUNICAZIONE

1. Per gli effetti del presente articolo è vietata la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame ai cittadini non appartenenti alle categorie di cittadini di cui al precedente articolo.
2. In assenza di specifiche leggi nazionali, regionali o provinciali vigenti su determinati tipi di prodotto, i soggetti non residenti dovranno comunicare agli uffici comunali competenti la data in cui verrà svolta la raccolta ed il numero massimo di persone partecipanti che non potrà in ogni caso superare le dieci unità.

Art. 40 LIMITI DI RACCOLTA

1. I cittadini residenti, nativi ed affini i quali risultino titolari di godimento dei beni demaniali soggetti all'esercizio dell'uso civico nel Comune di Scontrone, potranno raccogliere quotidianamente i prodotti secondari del bosco nei limiti fissati dall'art. 1021 del Codice Civile e comunque non superiore ai seguenti valori:

a) funghi epigei	Kg. 2.000 (chilogrammi due)
b) funghi ipogei (tartufi)	Kg. 1.000 (chilogrammi uno)
c) fragole	Kg. 0, 500 (grammi cinquecento)
d) lamponi	Kg. 0, 500 (grammi cinquecento)
e) more di rovo	Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo)
f) asparagi selvatici	Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo)
g) bacche di ginepro	Kg. 0,500 (grammi cinquecento)
h) cicoria e tarassaco	Kg 2.000 (chilogrammi due)
i) spinaci di montagna	Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo)
j) lumache	Kg. 1.500 (chilogrammi uno e mezzo)

2. Qualora non vi fossero diverse disposizioni di legge nazionali, regionali o provinciali che fissino inderogabilmente i limiti o le quantità di raccolta di prodotti indicati nel comma precedente, l'Ente, con delibera di Giunta comunale, potrà derogare a tali limiti quantitativi in occasione di feste, sagre o eventi di particolare rilevanza socio-culturale.

Art. 41 CONDIZIONI DI RACCOLTA

1. Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione e propagazione delle specie oggetto di raccolta. È vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, piante officinali o aromatiche o parti di esse.
2. È vietata, altresì, la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nelle aree rimboschite o soggette ad interventi selvicolturali per la durata di anni 3 (tre) dalla fine dei lavori. Nel caso particolare dei funghi, durante le operazioni di ricerca e di raccolta, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini, lo strato umifero del suolo, gli apparati radicali delle piante al fine di assicurare la conservazione delle specie fungine per non compromettere i rapporti di simbiosi mutualistiche che si instaurano tra gli organi radicali delle piante e dei funghi.
3. Durante la raccolta dei funghi è fatto divieto assoluto di: a) strappare i corpi fruttiferi dei funghi dal suolo, essi devono essere separati dal micelio mediante leggera torsione o taglio alla base del gambo; b) utilizzare falci, rastrelli, uncini o altri attrezzi; c) raccogliere o danneggiare i funghi

non ritenuti commestibili; d) porre i funghi raccolti in contenitori di materiale plastico, i quali impediscono la disseminazione delle spore fungine; e) raccogliere o distruggere funghi in avanzato stato di maturazione perché utili per la propagazione della specie fungina; f) calpestare o rimuovere, senza scopo di raccolta lo strato umifero o la cortice erbosa del terreno.

Art. 42 SANZIONI

Le violazioni delle norme previste per la raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante officinali aromatiche e dello strame comportano le seguenti sanzioni:

- a) esercizio della raccolta da parte del cittadino non residente senza comunicazione valida: da € 100,00 a € 250,00;
- b) raccolta effettuata oltre i limiti massima di quantità consentite per persona, fino al 50% di eccedenza: da € 5,00 a € 30,00;
- c) raccolta effettuata oltre i limiti di quantità consentite per persona, eccedenza superiore al 50%: da € 25,00 a € 150,00.
- d)

TITOLO IX – CONCESSIONE DI SASSI E GHIAIA

Art. 43 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'autorizzazione a utilizzare sassi e ghiaia in limitata quantità sulla proprietà comunale è subordinata a motivata domanda da inoltrarsi in qualsiasi tempo al Comune presso gli uffici competenti.
2. L'Amministrazione disporrà in merito con apposito provvedimento, con il quale stabilirà anche il corrispettivo o canone da pagare.
3. I contravventori alle presenti disposizioni verranno puniti con il sequestro del materiale rinvenuto, salvo la procedura indicata dalle leggi e regolamenti forestali vigenti.

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 INUSUCAPIBILITÀ

Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere oggetto di azioni di usucapione, né essere oggetto di atti negoziali.

Art. 45 SANZIONI

Laddove non siano previste sanzioni specifiche, ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dalla L.689/81 e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.

Art. 46 SEQUESTRO

L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

Art. 47 DIVULGAZIONE

Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

Art. 48 NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento, a norma dello statuto comunale e ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale premessa al Codice Civile, entrerà in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti.

3. Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamento.